

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA Presidente

Giovanni GUIDA Consigliere (relatore)

Ilio CICERI Consigliere

Bruno LOMAZZI Primo Referendario

Matteo SANTUCCI Referendario

Andrea DI RENZO Referendario

Chiara GRASSI Referendario

Nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Cugnoli (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 16 gennaio, n. 2, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Cugnoli (di 1.415 abitanti) acquisiti, rispettivamente, in data 6 dicembre 2022, protocollo n. 4770 e in data 5 ottobre 2023, protocollo n. 3896.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Per le vie brevi sono state chieste informazioni sui fondi Covid su cui l'Ente ha relazionato con nota prot. n. 6526 del 22 dicembre 2023, acquisita in pari data al protocollo della Sezione con n. 6389.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, dei vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da

sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

- **1.2.** L'odierno controllo ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (ex multis, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di "avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione", al fine di consentire di "collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: "le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).
- **2.** Con deliberazione n. 307/2022/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2020.
- **3.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

4. Equilibrio di bilancio

Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in

prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità

dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri degli esercizi 2021 e 2022 è riportata nelle seguenti tabelle.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo 2021.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	161.589	14.715	176.304
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	45.230	-	45.230
Risorse vincolate nel bilancio	23.047	-	23.047
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	93.312	14.715	108.027
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	56.296	-	56.296
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	37.016	14.715	51.731

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo 2022.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	59.778	- 4	59.774
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	9.070	-	9.070
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	50.708	- 4	50.704
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	50.708	-4	50.704

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4).

La gestione di parte capitale registra saldi positivi nell'anno 2021 per i tre parametri Z1, Z2 e Z3 mentre gli stessi sono pressoché nulli nell'anno 2022.

Si riscontra l'applicazione di avanzo esclusivamente per la gestione di parte corrente per:

- euro 25.349 nell'anno 2021;
- euro 35.793 nell'anno 2022.

In entrambi i casi, è incluso l'avanzo afferente alla gestione dei fondi Covid.

Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa a causa della crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese

sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario, ma per la loro copertura non è stato necessario utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, le risorse derivanti dalle sanzioni in materia di codice della strada o l'avanzo libero.

La quota parte di spesa è stata quantificata in euro 24.917.

Nell'esercizio 2022 si riscontra una diminuzione del differenziale tra entrate e spese correnti (euro 48.917) che deve tener necessariamente conto della quota annua di disavanzo da imputare a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (euro 24.932).

Tale ultima componente risulta, regolarmente, imputata nel biennio in esame. Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica nonché di quanto sopra evidenziato in merito al decremento nell'anno 2022, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo quadriennio.

5. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione – "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente ed è riportato nella tabella che segue, con riguardo alle sue componenti.

Tabella n. 3 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2021	2022
Risultato di amministrazione	298.644	312.142
Fondo crediti di dubbia esigibilità	195.815	161.640

Fondo anticipazione di liquidità	120.879	115.496
Fondo contenzioso	50.000	39.254
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	303	2.373
Fondo per rinnovi contrattuali	7.000	5.000
Vincoli derivanti da legge o principi contabili	16.047	11.413
Altri vincoli	24.476	36.032
Parte destinata agli investimenti	14.712	14.712
Avanzo di amministrazione	- 130.588	-73.778

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione, sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si rileva che il risultato di amministrazione 2022 è composto da una mole di residui attivi inferiore ai residui passivi (rispettivamente euro 835.853 ed euro 1.093.098, dati in decremento rispetto ai valori dell'anno 2021, rispettivamente pari ad euro 1.198.171 ed euro 2.398.632).

Il fondo pluriennale vincolato 2022 è pari ad euro 816.258, esclusivamente di parte capitale.

5.1. Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi e passivi riportata nel questionario al rendiconto 2022 si evince quanto segue.

Sono presenti residui attivi relativi al periodo 2018 e precedenti per euro 60.662 sul Titolo 1, mentre sul Titolo 3 sono presenti residui relativi all'anno 2019 per euro 28.981.

Si raccomanda una verifica dell'esigibilità dei crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione valutandone l'inserimento, in modo più consistente, nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra la presenza, sul Titolo 1, di partite relative al periodo 2018 e precedenti per euro 30.011, nonché di euro 2.039 dell'anno 2019 ed euro 14.735 dell'anno 2020.

Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Inoltre, in merito alla gestione in conto capitale, si rileva la presenza di residui attivi sul Titolo 4 per euro 5.486 relativi all'anno 2018 e precedenti e di residui passivi sul Titolo 2 per euro 66.070 dello stesso periodo. Al riguardo, non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e se la stessa è compatibile con il correlato cronoprogramma.

Si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito

da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

- **5.2.** Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che il Comune:
- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato euro 159.886 a FCDE una somma pari all'81,32 per cento dei residui mantenuti (euro 196.613 di cui 49.899 relativi alla competenza e 146.714 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato euro 1.753 a FCDE una somma pari all'1,84 per cento dei residui mantenuti (euro 95.513 di cui 56.530 relativi alla competenza e 38.982 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (dove sono presenti residui per euro 10.815 di cui 2.685 relativi ad esercizi precedenti al 2021) ma non la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" che registra residui totali per euro 84.697 di cui 36.297 relativi agli esercizi precedenti al 2021.

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Pertanto, l'Ente dovrà effettuare specifica analisi dei residui del Titolo 3 Tipologia 500, che sono stati esclusi dal calcolo del fondo e verificarne lo stato ed i tempi di esigibilità.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 19,34 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 55,33 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 93,61 per cento e al 77,90 per cento ed uno a residui pari al 35,98 per cento per il Titolo 1 e al 33,54 per cento per il Titolo 3.

I dati del recupero dell'evasione tributaria evidenziano riscossioni per euro 19.941 a fronte di accertamenti pari ad euro 22.507.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2022 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 4 – Modalità di riscossione delle principali entrate proprie

Entrata	Riscossione volontaria	Riscossione coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Proventi acquedotto	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e Sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e Sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018
Proventi canoni depurazione	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e Sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e Sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

Nel questionario al rendiconto 2021 viene data evidenza che i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione sono stati stralciati dal conto del bilancio anche se non ancora prescritti e sono stati mantenuti nello stato patrimoniale. L'importo degli stessi è pari ad euro 24.129.

La Sezione raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nello specifico, nel prossimo riaccertamento ordinario dei residui, l'Ente dovrà porre attenzione ai residui del Titolo 3 Tipologia 500 al fine di verificarne l'esigibilità e di inserirli nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.3. L'Ente, nell'esercizio 2022, ha accantonato euro 115.496 a titolo di fondo anticipazione di liquidità, un importo congruo con il debito residuo al 31 dicembre 2022.

Ciò posto, si rileva che non sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73 del 2021 circa le nuove modalità di contabilizzazioni del FAL. Infatti, non risulta creato lo specifico accantonamento "utilizzo fondo anticipazione di liquidità".

L'Organo di revisione, in merito, nelle specifiche domande dei questionari in esame non ha fornito risposta oppure ha indicato "non ricorre la fattispecie".

Si richiama, dunque, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

5.4. Circa il fondo di garanzia per i debiti commerciali, dalle attestazioni dell'Organo di revisione nei questionari e nelle relazioni, si prende atto che l'Ente ha rispettato tutti i parametri e pertanto non si è resa necessaria la costituzione di tale fondo.

Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".
- **5.5.** A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

In base al riscontro fornito emerge un valore della certificazione negativo per euro 47.422, pertanto, "l'ente mostra un fabbisogno per maggiori/minori spese covid e minori entrate covid superiore alle risorse assegnate a titolo di Fondone, non deve vincolare nulla".

Contestualmente, viene chiarito che "La parte vincolata del Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione del Consuntivo 2022 e composta da due importi rispettivamente:

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili di euro 11.413,43, trattasi di somme vincolate prudenzialmente anche non essendo necessario il vincolo dato che successivamente la certificazione covid ha stabilito come su specificato, minori entrate e maggiori spese rispetto ai contributi per le funzioni fondamentali e per i ristori specifici. Si specifica che dette somme sono state utilizzate nel bilancio 2023 per far fronte alle maggiori spese del periodo emergenziale relativamente a utenze di luce e gas;

Altri vincoli da specificare di euro 36.032,00 trattasi di somme vincolate prudenzialmente in quanto da diversi anni non vengono liquidati l'Indennità di risultato ai responsabili di servizio ed al Segretario Comunale".

Tenuto conto delle risultanze della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti, per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

6. Gestione di cassa

L'Ente presenta, alla chiusura degli esercizi in esame presenta i seguenti fondi di cassa:

- anno 2021: euro 2.001.330 con una quota vincolata pari ad euro 1.705.573;
- anno 2022: euro 1.385.644 con una quota vincolata pari ad euro 1.244.601.

Dalla relazione al rendiconto 2022 emerge che al 31 dicembre 2022 "risulta una giacenza di cassa vincolata per fondi PNRR – PNC pari ad € 524.280,28".

Si raccomanda un costante monitoraggio delle entrate vincolate al fine di poter garantire in ogni momento il pagamento delle spese ad esse correlate. Si ricorda che, "la Sezione delle Autonomie, con la del. n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le 'entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, c. 3, del TUEL' restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le 'entrate con vincolo di destinazione generica'. La destinazione delle risorse vincolate rappresenta quindi una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, al fine di garantire il raggiungimento della finalità pubblica programmata. La corretta gestione della cassa vincolata rileva pertanto ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente pubblico" (Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 168/2023/VSG).

Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, mentre quelle di liquidità sono relative all'anno 2013.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti dell'amministrazione è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti, che attesta, per entrambe le annualità, il rispetto della relativa disciplina. Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del

decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari, rispettivamente, ad euro 114.929 (n. 29 aziende creditrici) e ad euro 83.094 (n. 48 imprese creditrici).

7. Organismi partecipati

L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 24 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 5 - Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
ACA s.p.a.	1,45% - diretta
Ambiente s.p.a.	1,40% - diretta
Ecologica s.r.l.	4,6987% - diretta
Pescara Innova s.r.l.	1,00% - diretta
GAL Terre Pescaresi s.c. a r.l.	0,05% - diretta
Hydrowatt s.p.a.	indiretta tramite ACA s.p.a.
Risorse Idriche s.p.a.	indiretta tramite ACA s.p.a.

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Il Consiglio comunale ha deliberato "di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione". Dall'analisi degli allegati della suddetta delibera emerge che: "Si precisa che, in riferimento ad Ecologica s.r.l., sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento iniziate il 19/07/2019. Mentre per la società Pescara Innova Srl, vista la nota della Provincia di Pescara, loro nota prot. n. U-2021-0007910 del 06.05.2021, recante "Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società Partecipata Pescarainnova srl", si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22/09/2021 ad oggetto "Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società Pescarainnova S.r.l." a conferire al Presidente della Provincia di Pescara ogni potere e facoltà di legge affinchè provveda allo scoglimento anticipato e alla messa in liquidazione della società Pescarainnova srl. La società "GAL" Terre Pescaresi - Società Consortile A Responsabilità Limitata" risulta dismessa. Dalla nuova revisione delle societa possedute risultano delle quote minimali delle suddette società:

[·] Terre D'abruzzo societa consortile a.r.l. quota 0,09%;

· Terre pescaresi societa consortile a.r.l. quota 0,05;

Trattasi di Società GAL - Acronimo di Gruppi di azione locale; i GAL sono strutture che operano nelle aree svantaggiate' per incentivare lo sviluppo delle zone rurali, dove la densità di popolazione è bassa e minore la diffusione di servizi".

7.1. In merito ai rapporti debiti e crediti tra l'Ente e gli organismi partecipati l'Organo di revisione ha attestato nel questionario al rendiconto che la verifica ha riguardato tutte le società e che non ci sono stati casi di mancata conciliazione.

Nella relazione al rendiconto 2022, invece, viene rappresentato che: "l'Organo di revisione ha provveduto ad inviare i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 in data 03 aprile 2023 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ma ad oggi non sono ancora pervenuti con l'asseverazione, dell'organo di controllo delle rispettive partecipate". Si rinnova il monito all'Organo di revisione ad una maggiore chiarezza nella predisposizione degli atti di propria competenza.

8. Debiti fuori bilancio

In base alle informazioni riportate nelle relazioni al rendiconto emerge che l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio esclusivamente nell'anno 2022 per un importo di euro 12.746. Dalle informazioni reperite sullo specifico questionario (prot. n. 3401 del 24 novembre 2023) il suddetto importo è relativo a sentenze esecutive ed è stato finanziato con avanzo accantonato a titolo di contenzioso.

9. Ulteriori profili di esame

Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dall'analisi dei suddetti prospetti emerge che l'Ente non ha adottato specifico regolamento in materia.

Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa

- **9.2.** I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori limite stabiliti per legge nel biennio in esame ad eccezione del parametro P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio" con valori dell'1,91 per cento e dell'1,95 per cento, superiori al massimo consentito dell'1,20 per cento.
- **9.3.** Negli esercizi in esame il Comune presenta un livello di indebitamento, ai sensi dell'art. 204 del Tuel, rispettivamente pari all' 8,25 per cento e all'8,31 per cento, in prossimità del limite del 10 per cento. Sia per tale aspetto che per quello riportato al punto 9.2., si invita l'Ente a migliorare l'attività di riscossione delle entrate proprie, il cui aumento in chiave prospettica potrebbe garantire per i due citati parametri un miglioramento dei loro valori assoluti.
- **9.4.** Dalle informazioni presenti nella relazione al rendiconto 2022 si prende atto che la spesa di personale è pari ad euro 279.951 e che il limite per il Comune in base alla normativa vigente è pari ad euro 318.578. Si raccomanda all'Ente il monitoraggio costante di tale macroaggregato.

10. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 2 gennaio 2024, relativa ai dati al 30 novembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 1.614.762, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 1.385.644), a seguito dell'incasso di reversali per euro 2.468.126 e al pagamento di mandati per euro 2.239.009.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di riscossione, in particolare di quella coattiva, con costante monitoraggio della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei crediti esclusi dal calcolo dello stesso;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi in particolare FGDC, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- all'attuazione della normativa in materia di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cugnoli (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Estensore Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO